

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA "B", PRESSO SAPIENZA – UNIVERSITÀ DI ROMA

Titolo I – Principi generali

Art. 1 – Definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.
2. Ai fini del presente Regolamento per SSD s'intende il Settore scientifico-disciplinare, per SC s'intende il Settore concorsuale, per MSC s'intende il Macro-settore concorsuale, di cui al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 e ss.mm.ii; s'intendono infine per RTI i Ricercatori a tempo indeterminato, per RTD i Ricercatori a tempo determinato, per ASN l'Abilitazione Scientifica Nazionale, per MIUR il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Titolo II – Procedure selettive di chiamata

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, le procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato tipologia "B" (ex art. 24, comma 3, lett. b), della Legge n. 240/2010).

Art. 3 – Avvio delle procedure

1. L'avvio delle procedure è possibile nei limiti delle posizioni a tal fine effettivamente assegnate.
2. I Dipartimenti deliberano, entro 30 giorni dall'assegnazione (con esclusione dal computo del periodo 1 agosto – 15 settembre), per quanto di loro competenza, sull'attivazione delle procedure di reclutamento dopo che siano state assegnate le specifiche risorse, nell'ambito della programmazione. È fatto divieto ai Dipartimenti di attivare procedure di chiamata senza la preventiva comunicazione di definitiva disponibilità finanziaria; gli estremi della delibera di assegnazione delle risorse al Dipartimento devono essere citati nelle premesse della delibera dipartimentale di attivazione della procedura di reclutamento e del bando di indizione della stessa.
3. Gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia B possono essere a carico di soggetti pubblici e di soggetti privati esterni all'Università, secondo le modalità stabilite dallo specifico Regolamento sul finanziamento di posizioni di Professore e Ricercatore.

Art. 4 – Atti propedeutici all'emissione del Bando

1. Il Dipartimento, con propria delibera, approvata a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia e dei Ricercatori a tempo indeterminato, propone gli elementi necessari per l'emissione del Bando, differenziati riguardo all'attività che dovrà svolgere il vincitore e riguardo ai criteri ed indicatori per l'analisi di merito del curriculum scientifico dei candidati.
2. La proposta del Dipartimento deve contenere:

- 1) l'indicazione del Settore concorsuale o del Settore scientifico disciplinare per cui è bandita la

procedura;

- 2) l'indicazione del titolo di dottore di ricerca o, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica richiesto quale requisito di ammissione alla procedura selettiva;
- 3) l'attività che il ricercatore dovrà svolgere e la tipologia dell'impegno didattico, il numero minimo e massimo di ore di didattica frontale per ogni anno accademico, nonché la sede;
- 4) il numero minimo e massimo di pubblicazioni che possono essere scelte dal candidato nell'ambito della propria intera produzione scientifica. Il numero massimo non può essere inferiore a dodici. Con riferimento all'intera produzione scientifica dei candidati:
 - per i settori bibliometrici il numero minimo (eventualmente arrotondando per difetto all'unità) non può essere inferiore al 70% di quello stabilito come valore soglia per l'indicatore "numero di articoli" nelle procedure per l'abilitazione scientifica nazionale, in relazione al SC per i professori di II fascia;
 - per i settori non bibliometrici il numero minimo (eventualmente arrotondando per difetto all'unità) non può essere inferiore al 70% di quello stabilito come valore soglia per l'indicatore "numero di articoli e contributi" nelle procedure per l'abilitazione scientifica nazionale, in relazione al SC per i professori di II fascia;
- 5) gli indicatori per l'analisi di merito del curriculum scientifico, compresi standard qualitativi integrativi ed ulteriori elementi di qualificazione.

La proposta può, inoltre, prevedere, ove necessario o comunque ritenuto opportuno per i Settori scientifico-disciplinari di pertinenza, l'accertamento delle competenze linguistiche in una lingua straniera, che dovrà essere oggetto di valutazione da parte della Commissione.

3. Nel caso di posizioni per l'area medica la proposta deve indicare anche la Struttura (struttura ospedaliera, unità operativa) presso la quale sarà svolta l'attività assistenziale nel rispetto della specifica normativa in materia e del Protocollo d'Intesa vigente tra Università e la Regione Lazio.

Art. 5 – Bando: contenuti e pubblicità

1. Il Bando relativo alle procedure selettive di reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato tipologia B è emanato con decreto rettorale ed è pubblicato sul sito web di Ateneo. Il relativo avviso è pubblicato sui siti web del MIUR e dell'Unione Europea, nonché sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Il Bando contiene:

- 1) i dati relativi alla posizione per la quale è indetta la procedura concorsuale; il Dipartimento presso il quale sarà incardinato il candidato selezionato; numero dei posti relativi ai SC e/o ai SSD specificati; le funzioni che saranno svolte, ivi comprese eventualmente quelle assistenziali; termini e le modalità di presentazione delle domande;
- 2) i requisiti individuali di partecipazione e di selezione:
 - a) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, ivi compresi quelli di qualificazione scientifica;
 - b) il numero minimo e massimo di pubblicazioni che possono essere scelte dal candidato nell'ambito della propria intera produzione scientifica. Il numero massimo non può essere inferiore a dodici, fermo restando l'arco temporale di riferimento per le pubblicazioni valutabili individuato con riferimento a un periodo di minimo 5 e massimo 10 anni precedenti la pubblicazione del bando;

c) la descrizione dell'attività didattica che il vincitore sarà chiamato a svolgere;

3) i criteri e le modalità di selezione:

a) i criteri di valutazione coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale, cui la Commissione dovrà attenersi;

b) le modalità di selezione stabilite dal D.M. 25 maggio 2011 n. 243 per la valutazione preliminare dei candidati a procedure per il reclutamento di Ricercatori TD tipologia B,

c) le prove che i candidati devono sostenere.

3. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate con le modalità previste dal Bando entro il termine perentorio delle ore 24 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di indizione della selezione; nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare ogni comunicazione; ogni candidato deve presentare per via telematica il curriculum vitae in formato standard secondo lo schema-tipo pubblicato sul sito di Ateneo, con allegato l'elenco delle pubblicazioni, e comunque indicando nella domanda le pubblicazioni scelte come più significative, secondo quanto stabilito dal Bando; le pubblicazioni scelte debbono essere inviate in formato pdf unitamente alla domanda di partecipazione, entro i termini stabiliti nel Bando.

4. Per le procedure in settori concorsuali classificati come bibliometrici per l'abilitazione scientifica nazionale, è fatto obbligo ai candidati di autocertificare ai sensi di legge nella domanda di partecipazione, specificando la banca dati di riferimento, pena esclusione dalla procedura, gli indicatori che seguono in relazione alla propria produzione scientifica complessiva:

- numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l'abilitazione scientifica nazionale;
- indice di Hirsch;
- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- «impact factor» totale e «impact factor» medio per pubblicazione, calcolati in relazione all'anno della pubblicazione.

5. Per le procedure in settori concorsuali classificati come non bibliometrici per l'abilitazione scientifica nazionale, è fatto obbligo ai candidati di autocertificare ai sensi di legge nella domanda di partecipazione, pena esclusione dalla procedura, gli indicatori che seguono in relazione alla propria produzione scientifica complessiva:

- numero articoli e contributi;
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A;
- numero libri.

6. Per il computo degli indicatori sono ammesse solo le tipologie di prodotti valide per la partecipazione alle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, in relazione al Settore concorsuale cui la procedura è riferita.

Art. 6 – Requisiti di partecipazione

1. Hanno titolo a partecipare alle procedure selettive di reclutamento di Ricercatori a tempo determinato di tipologia B coloro che, in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, hanno usufruito dei contratti

di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero che hanno conseguito l'Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. La durata dei contratti di cui al primo periodo del presente comma può essere cumulata fra loro.

2. Alle procedure per la chiamata di cui al presente articolo non possono partecipare coloro per i quali esistano incompatibilità di legge.

Art. 7 – Commissione

1. Le Commissioni giudicatrici sono costituite da tre componenti appartenenti allo specifico SSD, SC o MSC oggetto della posizione cui si riferisce il bando e individuati in maggioranza tra docenti non in servizio presso l'Ateneo.

2. Le Commissioni sono composte da due professori di I fascia e da un professore di II fascia confermato.

3. I componenti delle Commissioni sono individuati secondo le seguenti modalità: un componente designato con delibera del Consiglio di Dipartimento interessato, da assumere entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando (con l'esclusione dal computo del periodo 1 agosto – 15 settembre); due componenti sorteggiati ciascuno da due terne proposte dal Dipartimento, che, nella loro composizione, dovrà tenere conto, ove possibile, del principio dell'equilibrata composizione di genere.

4. La delibera del Dipartimento, approvata a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia, dovrà essere trasmessa all'Area Risorse Umane, ove saranno effettuati i sorteggi in seduta pubblica, ad opera di una Commissione composta da due funzionari del Settore Concorsi Personale Docente e da un delegato del Rettore con funzioni di presidente.

5. I componenti delle Commissioni sono individuati tra i Professori in servizio presso un'Università italiana o straniera alla data di emanazione del provvedimento di nomina. Per i Professori in servizio in Università straniere l'appartenenza al SSD, SC o MSC è stabilita dalla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del SC o MSC. Hanno titolo a far parte delle Commissioni esaminatrici:

- 1) i Professori di I fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare come Commissari all'Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all'art. 16 della legge 240/2010.
- 2) i Professori di II fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare alle procedure di Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all'art. 16 della legge 240/2010.

6. Il possesso dei suindicati requisiti di qualificazione, in base alle soglie vigenti alla data di emissione del bando, è attestato dal Consiglio di Dipartimento nella delibera trasmessa all'Amministrazione.

7. La Commissione è nominata con Decreto rettorale, pubblicato sul sito web di Ateneo. I candidati possono presentare al Rettore istanza di riconsiderazione dei Commissari entro il termine perentorio delle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto di nomina della Commissione sul sito web di Ateneo. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della

Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei Commissari. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

8. E' fatto divieto ai componenti effettivi delle Commissioni giudicatrici di far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina in virtù del quale hanno svolto le funzioni di commissario.

9. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza.

10. La Commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale.

11. I componenti della Commissione in servizio presso la Sapienza non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese di missione, secondo le modalità previste dal relativo regolamento di Ateneo.

12. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro 90 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del Decreto rettorale di nomina sul sito web di Ateneo. Su richiesta del Presidente della Commissione può essere concessa dal Rettore per una sola volta una proroga per un massimo di 30 giorni. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti o la presentazione della richiesta di proroga, il Rettore provvede a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

Titolo III – Lavori delle Commissioni

Art. 8 – Lavori delle Commissioni

1. Le Commissioni giudicatrici effettuano una motivata valutazione di ciascun candidato, seguita da una valutazione comparativa, con riferimento allo specifico settore a concorso e considerando il curriculum (produzione scientifica) ed i seguenti titoli, debitamente documentati dai candidati:

- dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

2. Le Commissioni giudicatrici, inoltre, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei

candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee ed articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. Le Commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- congruenza con il Settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica;
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

3. Le Commissioni giudicatrici dovranno altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

4. Nell'ambito dei settori classificati come bibliometrici nelle procedure per l'abilitazione scientifica nazionale, le Commissioni, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati, in relazione alla propria produzione scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l'abilitazione scientifica nazionale;
- indice di Hirsch;
- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- «impact factor» totale e «impact factor» medio per pubblicazione, calcolati in relazione all'anno della pubblicazione.

5. Nell'ambito dei settori classificati come non bibliometrici nelle procedure per l'Abilitazione scientifica nazionale, le Commissioni, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati, in relazione alla propria produzione scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- numero articoli e contributi;
- numero articoli pubblicati su riviste di classe A;
- numero libri.

Per il computo degli indicatori sono ammesse le tipologie di prodotti valide per l'abilitazione scientifica nazionale, in relazione al settore concorsuale cui la procedura è riferita.

6. Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed in particolare sulla base della valutazione della produzione scientifica, la Commissione effettua una selezione dei candidati,

approvando una “lista breve”, che include non meno del 10% e non più del 20% dei concorrenti e, comunque, non meno di 6 concorrenti.

7. Qualora il numero dei concorrenti sia inferiore o pari a 6, i candidati sono tutti ammessi alla fase successiva. In tal caso non è eseguita la valutazione preliminare dei candidati e la Commissione redige una relazione contenente:

- a) profilo curricolare di ciascun candidato;
- b) breve valutazione collegiale del profilo, anche in relazione alla linea di ricerca e ad eventuali altri requisiti stabiliti dal Bando, e valutazione scientometrica complessiva per i settori dove è prassi riconosciuta;
- c) discussione collegiale su profilo e produzione scientifica e selezione anche a maggioranza degli ammessi alle successive fasi concorsuali.

8. I candidati che abbiano superato la fase di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono invitati a sostenere una discussione pubblica presso il Dipartimento interessato che verte sulle attività di ricerca del candidato. Al termine del colloquio in forma seminariale segue, ove prevista, una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera secondo quanto specificato nel bando.

9. Al termine la Commissione redige una relazione, contenente:

- a) valutazione collegiale del seminario, e, ove previsti, della prova didattica e della prova in lingua straniera indicata nel bando;
- b) giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando;
- c) indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la chiamata da parte del Dipartimento.

Art. 9 – Approvazione degli atti concorsuali

1. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto del Rettore entro 30 giorni dalla verifica del possesso dei requisiti da parte del candidato selezionato. Gli atti sono pubblicati sul sito web dell'Università.

2. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia, con provvedimento motivato in ordine alle stesse irregolarità, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere in merito. Qualora la Commissione non ottemperi a quanto richiesto, il Rettore dispone la non approvazione degli atti e lo scioglimento della Commissione.

Titolo IV – Chiamata da parte dei Dipartimenti

Art. 10 – Chiamata da parte del Dipartimento. Approvazione della chiamata

1 In esito alle procedure selettive il Dipartimento formula la proposta di chiamata entro i successivi trenta giorni dall'approvazione degli atti (nel computo di tale termine è escluso il periodo 1 agosto-15 settembre).

2. Prima della delibera di proposta di chiamata il candidato selezionato deve tenere un seminario sulle proprie attività di ricerca. Del seminario deve essere dato avviso pubblico, sulla pagina web del Dipartimento, con almeno tre giorni di preavviso.

3. La delibera di chiamata o di rigetto della proposta della Commissione giudicatrice deve essere assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto ed adeguatamente motivata ed è trasmessa direttamente all'Area Risorse Umane nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia attribuito il budget per la procedura al Dipartimento, o alla Facoltà, qualora il budget per la procedura sia stato ad essa attribuito. In quest'ultimo caso la Giunta di Facoltà è chiamata a deliberare secondo quanto è stabilito nel Regolamento della Facoltà. Ove la Facoltà deliberi in modo difforme dal Dipartimento, la competenza ai fini della chiamata è esercitata dal Senato Accademico, che si esprime a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

4. Ove il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di approvazione degli atti della Commissione, il potere sostitutivo è attribuito al Preside riguardo alla convocazione ed alla Giunta di Facoltà riguardo alla deliberazione, mentre il potere di rinvio è attribuito al Senato Accademico. Il Dipartimento non potrà richiedere nei tre anni successivi all'approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale o settore scientifico-disciplinare per i quali si è svolta la procedura.

Art. 11 – Valutazione dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B ai fini della chiamata nel ruolo di professore di II fascia (ex art. 24 comma 5 della Legge n. 240/2010)

1. La chiamata in qualità di Professore di II fascia all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, comma 5, della Legge 240/2010 è riservata ai ricercatori a tempo determinato con posizione di tipologia B (detta di tenure track) che abbiano acquisito l'Abilitazione scientifica nazionale, secondo, i criteri stabiliti dal D.M. 4 agosto 2011 n. 344.

2. La valutazione, secondo gli standard qualitativi stabiliti dall'art. 5 del presente Regolamento, spetta al Dipartimento di afferenza del Ricercatore e riguarda l'attività didattica, la didattica integrativa e il servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto di RTD Tipologia B. I criteri di valutazione del ricercatore sono definiti ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 del D.M. 4 agosto 2011 n. 344.

3. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica (art. 4 comma 1 del D.M. 4 agosto 2011 n. 344), è oggetto di specifica valutazione anche la produzione scientifica elaborata dal ricercatore successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, in modo da verificare la continuità della produzione scientifica.

4. I Dipartimenti attivano la procedura di valutazione dopo aver verificato l'inserimento delle risorse necessarie alla chiamata del Ricercatore nel ruolo di Professore di II fascia nella Programmazione di fabbisogno triennale di personale docente approvata dal Consiglio di Amministrazione.

5. La Commissione di valutazione è nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento ed è composta da due Professori di Prima Fascia e da un Professore di Seconda Fascia, in servizio presso il Dipartimento di afferenza del Ricercatore, ovvero presso altri Dipartimenti Sapienza, appartenenti al SSD o al SC o al MSC proprio del Ricercatore da valutare. Nel caso di impossibilità di reperire in Sapienza Professori del SSD o SC o MSC, possono essere componenti della Commissione Professori in servizio presso una Università italiana o straniera alla data di nomina della Commissione, in tutti i casi appartenenti allo specifico SSD o SC o MSC.

6. Per i Professori in servizio in un'Università straniera l'appartenenza al SSD è stabilita dalla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del SC ed è dichiarata dall'Organo proponente.

7. La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina.

8. Il Consiglio del Dipartimento interessato riceve gli esiti della valutazione condotta dalla Commissione e, verificata l'assegnazione delle risorse necessarie alla chiamata del Ricercatore nel ruolo di Professore di II fascia, con propria delibera assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata nel ruolo di Professore di II fascia del Ricercatore che ha ottenuto il giudizio positivo. La proposta di chiamata da parte del Dipartimento è inviata alla Facoltà di riferimento e all'Area Risorse Umane per quanto di competenza ed è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

9. I Consigli di Dipartimento provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con la partecipazione dei soli Professori di I e II fascia e a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

10. Alla procedura di valutazione deve essere data pubblicità sul sito web dell'Ateneo.

Titolo V – Chiamate dirette

Art. 12 – Procedura

1. Le possibilità di chiamate dirette riguardano le fattispecie previste dalla normativa e dai vigenti decreti ministeriali in materia.

2. Di norma entro il mese di aprile, tenuto conto delle scadenze stabilite dal MIUR, i Dipartimenti e le Facoltà possono proporre al Consiglio di Amministrazione ed al Senato Accademico, per le rispettive competenze, l'attivazione di procedure di chiamata diretta, avvalendosi di eventuali cofinanziamenti concessi dal MIUR nell'ambito delle risorse all'uopo destinate anche in sede di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario, dal quale sono comunque escluse le chiamate per chiara fama.

3. La proposta, approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto, è trasmessa dal Dipartimento alla Giunta della Facoltà di riferimento per il parere, ivi compreso quello sulla eventuale dovuta attività assistenziale. La proposta deve contenere gli elementi necessari affinché il Consiglio di Amministrazione ed il Senato Accademico possano deliberare ed in particolare:

- curriculum;
- indicazione del ruolo e del SSD/SC per il quale il candidato viene proposto;
- la verifica, attestata dal Consiglio di Dipartimento nella delibera di chiamata, dei requisiti previsti per l'ASN ed in particolare per i ricercatori a tempo determinato di tipo B almeno i 2/3 delle soglie ANVUR previste per i professori di II fascia;
- la tipologia di chiamata secondo l'art. 1 comma 9 della Legge n. 230/2005 e ss.mm.ii.

4. Ai fini dell'attivazione delle procedure di chiamata, l'Amministrazione, previa delibera di Senato Accademico su proposta dei Dipartimenti e delle Facoltà, dispone un pubblico avviso con il quale è manifestato interesse della Sapienza alla chiamata diretta di docenti di elevato livello scientifico con indicazione dell'ambito specifico, (SC o SSD). Del suddetto avviso viene data pubblicità almeno sul sito della Sapienza. Le dichiarazioni d'interesse all'Avviso devono essere presentate esclusivamente per via telematica con le modalità e nei termini previsti dall'avviso stesso.

5. Il Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico, per gli aspetti scientifici, e del Consiglio di Amministrazione per le risorse/punti organico, formula specifica richiesta di nulla osta al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. In caso di parere favorevole da parte del MIUR, il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina del Professore nella fascia di spettanza.

6. Il contratto con il ricercatore a tempo determinato di tipologia B è stipulato dal Rettore.

Titolo VI – Norme transitorie e finali

Art. 13 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione. Dalla data della sua entrata in vigore il presente Regolamento sostituisce il previgente Regolamento per il Reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato Tipologia "B", presso Sapienza – Università di Roma emanato con D.R. n. 2577/2017 dell'11.10.2017.

2. Le procedure concorsuali per le quali i Dipartimenti abbiano già approvato i criteri selettivi alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad essere disciplinate dal Regolamento vigente al momento dell'approvazione dei medesimi criteri.